

Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini

L'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, già istituito ai sensi dell'art. 3 della legge n. 313/98, è articolato su base regionale ed è tenuto presso il Ministero-PQAI IV, che ne cura la pubblicazione sul sito internet del Ministero.

Le Regioni e le Province autonome provvedono a pubblicare l'elenco di competenza nei rispettivi bollettini.

Per l'iscrizione nell'elenco sono richiesti i seguenti requisiti: a) attestato di idoneità fisiologica, conseguito al termine di un corso per assaggiatori, di cui all'art. 2; b) attestato rilasciato da un capo panel, di cui all'art. 3, comma 7 del D.M. 18 giugno 2014, che comprovi la partecipazione ad almeno 20 sedute di assaggio, tenute in giornate diverse, nei diciotto mesi precedenti la data di presentazione della domanda, comprendenti ognuna almeno tre valutazioni organolettiche.

La domanda per l'iscrizione nell'elenco deve essere presentata alla Camera di Commercio del luogo ove il richiedente ha interesse ad operare e deve contenere:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio;
- b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai punti) e b) sopra indicati.

La C.C.I.A.A., verificata la regolarità della domanda, conclude il procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della domanda stessa. Ove necessario, richiede all'interessato eventuali chiarimenti e integrazioni della documentazione allegata, in osservanza dei termini di cui alla legge n. 241/90.

Al termine del procedimento, la C.C.I.A.A. propone i nominativi dei richiedenti idonei alla Regione o alla Provincia autonoma competente per territorio che provvede alla loro iscrizione nell'elenco e ne dà, contestualmente, comunicazione al Ministero- PQAI IV e, per il tramite della C.C.I.A.A., all'interessato.

La cancellazione dall'elenco nazionale è disposta dalla Regione o dalla Provincia autonoma, previa segnalazione della C.C.I.A.A. su domanda dell'interessato, o d'ufficio nel caso di accertate gravi inadempienze verificatesi nell'espletamento dell'attività di tecnico o di esperto degli oli di oliva vergini ed extravergini. Il Ministero-PQAI IV, ricevuta la comunicazione della cancellazione, provvede all'aggiornamento dell'elenco nazionale.

Le Regioni e le Province autonome, con proprio atto e previa intesa con le C.C.I.A.A. interessate, possono stabilire che le C.C.I.A.A. stesse provvedano anche all'iscrizione ed alla cancellazione dall'elenco.

Analogamente, le Regioni e le Province autonome possono effettuare direttamente anche l'istruttoria delle domande per l'iscrizione nell'elenco.

Le Regioni e le Province autonome provvedono, entro il 28 febbraio di ogni anno, a trasmettere l'elenco aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente al Ministero-PQAI IV, che curerà la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco nazionale aggiornato di tecnici e di esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, entro il 31 marzo di ogni anno.

I tecnici e gli esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, in possesso dell'attestato di idoneità di capo panel di cui all'art. 3 del D.M. 18 giugno 2014, sono iscritti con apposita annotazione.

I tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini possono chiedere il trasferimento dell'iscrizione da un elenco regionale ad un altro.

La Regione che ha in carico l'esperto, comunica il proprio assenso alla Regione ricevente per la nuova iscrizione che dovrà essere trasmessa, dalla stessa Regione ricevente, anche al Ministero-PQAI IV.

Normativa di riferimento.

Legge 313/1998

D.M. 18 giugno 2014